

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Il 29/03/2018, in Bari, in Via Guglielmo Appulo, 4 . CF. 93488900726
Si sono riuniti e sono presenti i signori:

1. Di Gioia Mauro, nato in Matera il 20 giugno 1955, residente in Bari, viale Archimede 2 70126, codice fiscale dichiarato "DGI MRA 55H20 F052C";
2. Iamotti Roberto, nato a Roma il 04/01/1958 residente a Roma, Via Gaetano Mazzoni, 22 00166 ROMA codice fiscale dichiarato MTTRRT58A04H501Q;
3. Pelagio Sabino, nato a Canosa di Puglia (BT) il 30 settembre 1966, residente a Bari, via Silvio Dodaro n.5 codice fiscale dichiarato PLGSBN66P30B619W;
4. De Marco Maria, nata a Gravina in Puglia (BA) il 09/02/1956 residente a Triggiano (BA) Via Virgilio 24, codice fiscale dichiarato DMRMRA56B49E155J.

Comparenti, cittadini italiani, i quali convengono quanto segue,

Art. 1) È costituita ai sensi della Legge n. 383/2000 e della Legge Regionale n. 39/2007 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "La Pia Associazione San Luca Per Gli Altri".

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Bari, alla via Guglielmo Appulo, 4 c/o la Parrocchia di San Luca in Bari e potrà istituire sedi decentrate in Italia e all'estero. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente in materia di associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge n. 383/2000, nonché, in quanto applicabile, della Legge Regionale n. 39/2007.

Art. 3) L'Associazione "La Pia associazione San Luca Per Gli Altri" è una associazione che non ha scopi di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di interesse generale, umanitari e di solidarietà sociale in modo spontaneo e gratuito.

Lo scopo, le norme relative all'associazione e al suo funzionamento sono contenute nello statuto preventivamente letto, discusso ed approvato dai comparenti stessi, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciotto (31/12/2018).

Art. 5) I comparenti riuniti in Assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo per i primi cinque anni nelle persone dei signori :

Presidente: Di Gioia Mauro Codice fiscale: DGIMRA55H20F052C

Vice Presidente: Iamotti Roberto Codice fiscale: MTTRRT58A04H501Q

Segretario/Tesoriere: Pelagio Sabino Codice fiscale: PLGSBN66P30B619W

Consigliere: De Marco Maria Codice fiscale: DMRMRA56B49E155J

I predetti dichiarano di accettare la carica loro conferita e che nei loro confronti non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 6) La quota associativa iniziale annua viene temporaneamente stabilita in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per associato e pertanto il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione costituito dai versamenti effettuati dagli associati fondatori in misura pari tra loro, è di Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero).

Art. 7) Il Presidente viene fin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie, compresi i necessari, se dovuti, adeguamenti dello statuto, per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, ivi compresa l'eventuale iscrizione presso il Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale e volontariato e quelle intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica ove deliberato dall'assemblea.

Art. 8) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Bari li, 29/03/2018

F.to: Di Gioia Mauro – Iamotti Roberto – Pelagio Sabino – De Marco Maria.



[Firme manoscritte dei quattro associati]

- 2 AGO. 2018

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"LA PIA ASSOCIAZIONE SAN LUCA PER GLI ALTRI"
CODICE FISCALE 93488900726 COSTITUITA IL 29 Marzo 2018
PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)



Il giorno 03 del mese di Maggio anno 2018 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo del 03 Luglio 2017 n. 117 ed integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore del Decreto Legislativo n. 117 del 03/04/2017) e meglio specificato di seguito come da richiesta del Comune di Bari - Settore Servizi Sociali Associazionismo prot n. 112252/2018 del 26/04/2018

- 1) Denominazione sociale così come previsto dal comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117 del 03/04/2017)
- 2) Il numero delle persone fisiche che sostituiscono l'Associazione di promozione sociale come previsto dal comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117 del 03/04/2017)
- 3) Atto Costitutivo e Statuto dell'Aps con riferimento normativo al Codice del Terzo Settore;

Alle ore 16.00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'Associazione "La Pia Associazione San Luca per gli altri" dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Pelagio Sabino,

- Il Presidente constatato che sono presenti in assemblea quattro soci su un totale di quattro aventi diritto e precisamente esso Presidente Sig. Di Gioia Mauro, Iamotti Roberto, Pelagio Sabino, De Marco Maria;
- Che del Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente Sig. Di Gioia Mauro, Iamotti Roberto Vice Presidente, Pelagio Sabino Segretario/Tesoriere, De Marco Maria Consigliere;

dichiara

l'assemblea regolarmente convocata e validamente costituita

Il Presidente prende la parola e relaziona sulle nuove disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore e fa presente che in base ai motivi, a tutti peraltro già noti, come da rilievi del Comune di Bari - Settore Servizi Sociali Associazionismo

prot n 112252/2018 del 26/04/2018) si rende indispensabile modificare quanto previsto nell'ordine del giorno;

Sul primo argomento all'ordine del giorno i presenti deliberano che l'Associazione sia denominata "La Pia Associazione San Luca per gli Altri A.P.S." con sede legale in BARI(BA) via Guglielmo Appulo, n.4 e sede secondaria in Triggiano (BA) via Vigilio, n. 24

Sul secondo argomento all'ordine del giorno i presenti modificano e integrano il numero delle persone che costituiscono l'Aps da quattro a sette persone fisiche ;

Sul Terzo argomento all'ordine del giorno i presenti approvano le modifiche allo Statuto e all'atto costitutivo dell'Aps al fine di adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo settore D.lgs. 117 del 03 Luglio 2017)

L'assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente così come da lui formulata e, quindi, sempre all'unanimità delibera di modificare gli atti dell'Aps (Statuto e atto Costitutivo) da quelli attuali a quelli riportati nel nuovo testo redatti secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n 117 del Codice del Terzo settore

Poichè non vi è altro da deliberare e nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione e che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con allegato il nuovo Statuto e atto Costitutivo nella sua redazione aggiornata che viene allegato al presente sotto la lettera" A"

Sono le ore venti e minuti quindici, non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Il Segretario



Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale
"La Pia Associazione San Luca per gli Altri A.P.S."
Ente del Terzo Settore

Il giorno 17 maggio duemiladiciotto alle ore 16,00 in Bari alla via Guglielmo Appulo n. 4 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro

1. - Di Gioia Mauro, nato in Matera il 20 giugno 1955, residente in Bari, viale Archimede 2 70126, codice fiscale dichiarato "DGI MRA 55H20 F052C";
2. Iamotti Roberto nato a Roma il 04/01/1958 residente a Roma , Via Gaetano Mazzoni,22 00166 ROMA codice fiscale dichiarato MTTRRT58A04H501Q.
3. Pelagio Sabino nato a Canosa di Puglia il 30/09/1966 residente a Bari in Via Silvio Dodaro n.5 codice fiscale dichiarato PLGSBN66P30B619W
4. De Marco Maria nata a Gravina di Puglia il 09/02/1956 residente a Triggiano (BA) in Via Virgilio, 24 -70019 codice fiscale dichiarato DMRMRA56B49E155J
5. De Benedictis Luciano nato a BARI (BA) il 19/01/1974 residente a BARI (BA) in via Vittorio MALCANGI 5 , codice fiscale dichiarato DBNLN74A19A662X;
6. Gesuito Valentina nata a BARI il 01/05/1980 residente a Brindisi via Monte San Michele n.52 codice fiscale dichiarato GSTVNT80E41A662J
7. Saracino Vito nato a Bari il 25/10/1975 residente a Modugno (BA)i in Via Cattolica n.10 codice fiscale dichiarato SRCVTI75R25A662S

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che:

- l'associazione è un Ente non commerciale senza scopo di lucro;
- essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, e in particolare costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività: Sviluppo della personalità umana, Promozione e sostegno dei diritti civili e sociali, Partecipazione delle famiglie alla vita culturale/sociale, Conseguimento di altri scopi di promozione sociale.;
- l'adesione all'associazione è libera. Lo statuto regolamento le modalità di adesione dei soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri;
- il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di votare e di essere

eletti;

gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

- l'Associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.

la durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017.

- l'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sia denominata "La Pia Associazione San Luca per gli Altri A.P.S." con sede legale in BARI(BA) via Guglielmo Appulo, n.4 e sede secondaria in Triggiano (BA) via Vigilio, n. 24 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo, che durerà in carica per i primi cinque anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

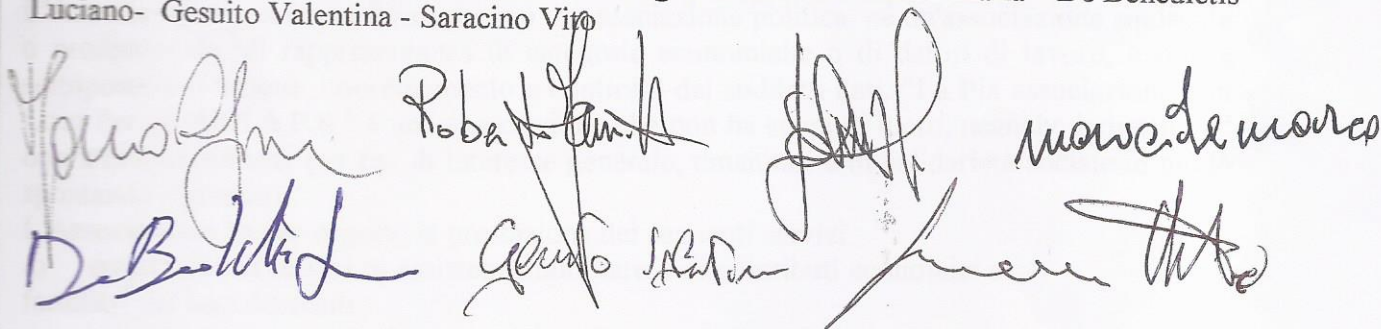
Presidente: DI GIOIA MAURO

Vice Presidente: IAMOTTI ROBERTO

Segretario: PELAGIO SABINO

Consigliere: DE MARCO MARIA

Firmato: Mauro di Gioia- Iamotti Roberto – Pelagio Sabino- De Marco Maria – De Benedictis Luciano- Gesuito Valentina - Saracino Vito



The block contains seven handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are: Mauro di Gioia, Roberto Iamotti, Pelagio Sabino, Maria De Marco, Luciano De Benedictis, Valentina Gesuito, and Vito Saracino.

Allegato "A"

***Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"La Pia Associazione San Luca per gli Altri A.P.S."
Ente del Terzo Settore.***

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È costituita con sede in Bari (BA) via Guglielmo Appulo n.4 un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di ***"La Pia Associazione San Luca per gli Altri A.P.S."***.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. "La Pia associazione San Luca Per gli Altri A.P.S." è una associazione che non ha scopi di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di interesse generale, umanitari e di solidarietà sociale in modo spontaneo e gratuito.

L'Associazione ha per oggetto la prestazione dei seguenti servizi :

- a) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- b) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fondi reddituali personali e familiari, e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalla lettera a) comprendono anche i servizi assistenziali necessari per consentire ai soci una decorosa sepoltura mediante, ove possibile, la concessione in uso temporaneo dei loculi cimiteriali di proprietà dell'associazione o ricevuti in concessione dalle autorità competenti.

La concessione e l'uso dei loculi cimiteriali in favore dei soci è disciplinata da apposito regolamento, predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o

connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali. Agli effetti di quanto sopra l'Associazione potrà promuovere la raccolta di fondi, nonché ideare e depositare marchi. Resta rigorosamente esclusa ogni finalità lucrativa.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: Sviluppo della personalità umana, Promozione e sostegno dei diritti civili e sociali, Partecipazione delle famiglie alla vita culturale/sociale, Conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- Ricreative e culturali.
- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono

essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento, individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed

eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art. 15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

a) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 Cessazione da socio

I soci cessano di essere associati all'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
 - delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

E' eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 4 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;

- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

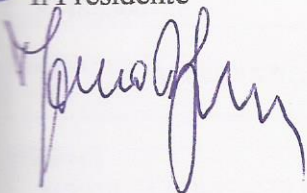
A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Atto registrato il **2 AGO 2018**
al n. **6701** serie **3**
esatte € **222,00**
Per il Direttore Provinciale

L'INCARICATO
Antonio MARTIRADONNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

